



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca  
Ufficio legislativo*

**Istruzione professionale**  
**Una rinnovata "identità" per l'istruzione professionale**

**Il Decreto legislativo**

**Le ragioni dell'intervento legislativo**

Con la delega in oggetto, il Governo intende **riaffermare l'identità degli istituti professionali** con una diversa organizzazione e una maggiore articolazione dei percorsi, un'autonomia didattica e gestionale sostanziale, non solo formale.

Ciò, anche al fine di rispondere alle esigenze della **particolare e composita utenza di tali istituti, costituita per lo più dalle fasce più deboli della popolazione**, da un elevato numero di disabili e di studenti con difficoltà di apprendimento, da una crescente percentuale di giovani immigrati appartenenti a etnie, culture e lingue molto diverse, nonché per rispondere alle esigenze delle filiere produttive.

Possibili interventi:

- ✓ **Superare la sovrapposizione tra l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica**, data la differenza di obiettivi formativi, e quindi di metodi per raggiungerli, tra l'istruzione liceale e tecnica, da un lato, e quella professionale, dall'altra;
- ✓ **Aggiornare e ampliare le figure professionali di riferimento a livello nazionale, a partire dalle competenze essenziali per l'occupabilità**;
- ✓ **Ridurre l'eccessiva genericità di alcuni indirizzi** (ad esempio, l'indirizzo delle produzioni industriali e artigianali del Settore Industria e Artigianato) che costituiscono "contenitori" senza una precisa specificità;
- ✓ **Superare la sovrapposizione dell'offerta formativa in sussidiarietà rispetto a quella dei percorsi della IeFP**;
- ✓ **Salvaguardare l'unicità e la tipicità di taluni indirizzi/articolazioni/opzioni** che costituiscono una ricchezza per il territorio nazionale (es. scuola di liuteria di Cremona);

**L'attuale sistema di istruzione e formazione professionale**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca  
Ufficio legislativo

Gli istituti professionali di Stato (IP) offrono percorsi di durata quinquennale articolati secondo lo schema 2+2+1 (due bienni e un quinto anno), al termine dei quali è rilasciato il diploma.

Gli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP), di competenza esclusiva delle regioni, permettono di conseguire una qualifica al termine del triennio e un diploma di tecnico professionale di quarto anno (3+1).

Per quanto riguarda l'IeFP, sussiste un regime di sussidiarietà (integrativa e complementare), mediante il quale gli istituti professionali possono erogare percorsi di qualifica triennale.

### Ricostruzione in chiave storica del quadro normativo

La legge n 53 del 28 marzo 2003, e il relativo decreto legislativo attuativo n 226 del 17 ottobre 2005, (sotto il Ministro Moratti) ha disciplinato il **"Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale"**. Nell'ambito di tale sistema "duale" lo Stato doveva garantire i "livelli essenziali" delle prestazioni di entrambe le filiere.

Tuttavia, mentre per il sistema dei licei, la legge disciplinava puntualmente l'ordinamento dei diversi tipi di istituto, per il sistema dell'istruzione e formazione professionale si limitava, con il Capo III del citato decreto legislativo n 226/2005, a disciplinare i livelli essenziali ed altri profili di raccordo, lasciando alle Regioni l'ulteriore disciplina.

La drasticità delle scelte compiute in tale occasione si estendeva a comprendere, all'interno dell'area professionale, anche gli istituti tecnici, tradizionalmente di competenza statale.

Ciò ha determinato ovviamente forti reazioni, il cui esito è stato quello, non senza contraddizioni nei curricula, di includere nel novero dei "licei" il liceo "economico" e il liceo "tecnologico", che costituivano, in realtà, due delle tipologie più diffuse di ex istituti tecnici.

Per tali motivi, e in attuazione della medesima disciplina costituzionale dell'art. 117 Cost., il Ministro Fioroni (sulla base degli esiti della Commissione De Toni e degli obiettivi indicati nel documento finale "Persona, Tecnologie e Professionalità", relativi sia agli istituti tecnici che ai professionali del Secondo ciclo di istruzione e formazione) ha ristabilito la competenza statale sugli ordinamenti degli studi di entrambi tali tipi di istituto, attraverso l'**art 13 del DL n. 7/2007**, che al primo comma recita testualmente: *"Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'art 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto*



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca  
Ufficio legislativo*

*legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma secondario superiore. OMISSIS”.*

In sostanza, senza smentire il riparto tra percorsi formativi statali e percorsi dell'istruzione e formazione professionale regionale, pur nell'ambito del sistema complessivo del Secondo ciclo di istruzione e formazione, il citato decreto-legge n. 7/2007 ha qualificato gli istituti tecnici e professionale come facenti parte della “prima gamba” del sistema duale

Tuttavia, tale soluzione, pur comprensibile per gli istituti tecnici, è apparsa subito più debole per gli istituti professionali, sia alla luce di tutta l'evoluzione del quadro costituzionale, sia, soprattutto, per la rigidità, la sovrabbondanza delle discipline teoriche e il prevalente carattere curricolare dei relativi percorsi formativi, che, in molti casi, hanno finito per rappresentare quasi un “doppione” di quelli dell'istruzione tecnica, allontanando la specifica utenza e creando un “cono d'ombra” per tali istituti, per la mancata risposta alle domande formative reali effettivamente rappresentate.

A tale impostazione di un modello sostanzialmente “scolastico” e quasi “liceale” , si è ispirato successivamente il vigente Regolamento di riordino degli Istituti professionali del Ministro Gelmini (D.P.R. **15 marzo 2010 n. 87**), caratterizzato anche da ulteriori contrazioni dell'organico e dell'area curricolare didattica-laboratoriale conseguenti ai “tagli” di spesa determinati dall'art. 64 del DL n. 112 del 2008.

Né hanno sostanzialmente modificato tale impianto le **direttive n.65 del 28 luglio 2010 e n.5 del 16 gennaio 2012**, con le quali sono state emanate le Linee Guida per il primo e secondo biennio, nonché per il quinto anno dei nuovi Istituti Professionali.

### **Criticità riscontrate nell'attuale sistema**

✓ **Sul fronte ordinamentale (dPR 87/2010):**

1. affievolimento dell'identità formativa dell'istruzione professionale eccessivamente accostata all'istruzione tecnica e sovrapposizioni tra i percorsi degli istituti professionali (IP) e quelli degli istituti tecnici;
2. alta dispersione scolastica <sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Gli Istituti professionali hanno il non invidiabile primato del più alto tasso di dispersione. Come riportato dal documento di Tuttoscuola consegnato alla VII commissione Camera in occasione delle audizioni del giugno 2014 sulla dispersione scolastica: “Dalla fine degli anni '90 fino a sei anni fa il tasso di dispersione ha spesso raggiunto e superato il 50%. [...]”. Negli ultimi



Ministero dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca  
Ufficio legislativo

3. divergenza tra i profili professionali in uscita e le effettive esigenze del mercato del lavoro e minore occupabilità nelle aree disagiate.

✓ Sul fronte Costituzionale (Riforma del Titolo V):

Il principio di delega pone il problema del raccordo tra il contenuto del futuro decreto legislativo e quello del titolo V della Costituzione, soprattutto in considerazione della coincidenza temporale della revisione delle due discipline e dei presumibili tempi di definizione del disegno di legge costituzionale, recentemente assegnato alla Camera dei deputati (AC 2613-D<sup>2</sup>), e del successivo referendum confermativo. Qualora, infatti, si concludesse l'iter del decreto legislativo prima di quello della revisione del titolo V, come in realtà auspicato, si porrebbe il problema della compatibilità di tale disciplina con quella immediatamente sopravvenuta del nuovo titolo V della Costituzione. Ne consegue la necessità di operare la revisione normativa in un quadro interpretativo coerente con la futura disciplina dell'art 117, in modo da anticiparne, per quanto possibile, l'esito.

---

quinguenni considerati, il tasso di dispersione è sceso sempre più verso il 40%, toccando quest'anno, al termine dell'ultimo quinquennio, il 38,1% [...] Sono comunque sempre più di 50 mila gli studenti dispersi dai professionali rispetto agli iscritti di cinque anni prima" (Fonte: Tuttoscuola, *Dispersione nella scuola secondaria superiore statale*).

Dal testo dell'audizione di Isfol alla Camera del 10 giugno 2014, emerge che le principali motivazioni dell'abbandono scolastico sono legate, da una parte, alla sussistenza di "interessi diversi da quelli scolastici", dall'altra, anche all'estraneità del soggetto rispetto allo studio, intesa come attività teorica, arida, inutile, poco gratificante.

All'interno di questa categoria, la voce più frequente è "la voglia di fare qualcosa di pratico" (59,3%), particolarmente indicata dai maschi (62% vs. 52% femmine).

Il fenomeno della dispersione sembra quindi legato strettamente, come evidenziato anche dalla letteratura pedagogica sul tema, al problema della scarsa attrattività del processo di insegnamento-apprendimento basato su metodologie tradizionali. (Fonte: Audizione dell'ISFOL presso la VII Commissione Cultura della Camera).

<sup>2</sup> Il provvedimento, attualmente AC 2613-D, è stato assegnato il 25 gennaio alla I Commissione Affari Costituzionali. In base all'articolo 138, comma 1, della Costituzione è previsto che la Camera, trascorsi tre mesi dall'approvazione, potrà votare il provvedimento (dal prossimo 12 aprile).

Successione delle letture parlamentari		
S.1429	approvato	8 agosto 2014
C.2613	approvato con modificazioni	10 marzo 2015
S.1429-B	approvato con modificazioni	13 ottobre 2015
C.2613-B	approvato	11 gennaio 2016
S.1429-D	approvato	20 gennaio 2016
C.2613-D	assegnato (non ancora iniziato l'esame)	25 gennaio 2016



Ministero dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca  
Ufficio legislativo

Attualmente il titolo V della Costituzione prevede che l'leFP rientri nelle competenze esclusive delle regioni (art. 117 della Costituzione prevede: **"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: omissis .. n) norme generali sull'istruzione; omissis. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;"**). Questo significa che, fissati alcuni "obiettivi comuni" dallo Stato (i livelli essenziali delle prestazioni – LEP), le regioni definiscono il proprio sistema tenendo conto delle caratterizzazioni e delle esigenze del proprio territorio.

Il disegno di legge di revisione della Costituzione modifica l'art. 117, prevedendo il passaggio alla legislazione esclusiva statale di:

**"m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;**  
**n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;**  
**"o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale."**

A tal fine, occorre chiarire che l'articolo 117, nella sua nuova versione, prefigura una competenza statale a dettare "disposizioni generali e comuni" sia "sull'istruzione" che "sull'istruzione e formazione professionale", confermando in tal modo l'esistenza di un **sistema unitario e coerente di formazione secondaria**, proiettato verso una formazione terziaria, non solo universitaria.

Tuttavia, mentre per l'istruzione viene precisata la competenza specifica anche sull'"ordinamento scolastico" - e quindi sulla tipologia dei diversi indirizzi di studio - per l'istruzione e formazione professionale, lo Stato si limita a dettare le "disposizioni generali e comuni" e, ovviamente, a determinare i "livelli essenziali delle prestazioni" di cui alla lettera m).

Le nuove disposizioni costituzionali appaiono, in sostanza, svolgere una funzione interpretativa di un assetto normativo che può, già oggi, essere letto nel senso di distinguere nettamente l'ordinamento degli istituti tecnici da quello degli istituti professionali, ricostruendo un'area professionale unica, sebbene articolata, e contraddistinta da percorsi flessibili, raccordati con quelli degli leFP, e caratterizzati da una didattica laboratoriale e da una forte pratica di alternanza scuola-lavoro.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca  
Ufficio legislativo*

Ne consegue che l'emanando decreto legislativo, nel rispetto dei criteri di delega, dovrebbe delineare un quadro normativo orientato a rendere più efficace il raccordo con il mondo del lavoro e la capacità di tutti i percorsi formativi professionali, statali e regionali, di promuovere valide competenze di cittadinanza, disciplinari e trasversali.

Questo non significa, ovviamente, che sia possibile omologare automaticamente, sulla base dei criteri fissati dalla legge 107, la durata dei percorsi degli IP (quinquennali) e quelli di IeFP (triennali e quadriennali). Si potrebbe consentire agli IP di realizzare i percorsi di IeFP, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, ove previsto dalle Regioni nell'esercizio delle loro competenze esclusive in materia di programmazione, così come si potrebbero concordare per gli IeFP "curvature" sul quinto anno che consentano ai loro alunni di sostenere gli esami di Stato, come avviene ad esempio in Lombardia.

In quest'ottica vanno rafforzate sia l'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca delle singole scuole, prevista già dal D.P.R. n. 275 del 1999, sia le linee guida finalizzate a promuovere organici raccordi tra i percorsi degli IP e quelli degli IeFP, favorendo per gli studenti i passaggi tra i due tipi di percorso.

### Scenario possibile

La scelta del legislatore di intervenire sull'istruzione professionale, per il tramite di un atto avente forza di legge, manifesta la chiara volontà di non voler operare per questo settore un semplice riordino o un adeguamento normativo. Pertanto, tenuto conto del principio di delega, è possibile approntare una riforma degli istituti professionali che non sia semplicemente un'attuazione della normativa precedente, rimasta in parte inattuata, ma che invece sia più generale e sistematica e che, attraverso il riordino del sistema vigente, guardi anche alla revisione Costituzionale.

### Possibili contenuti

La ridefinizione degli indirizzi/articolazioni/opzioni e il potenziamento delle attività didattico-laboratoriali dovrebbero seguire un costante filo conduttore, rappresentato dal concetto di "prospettiva", intesa come necessità di dare un senso all'esperienza scolastica in funzione orientativa. A tal fine, si rende necessario:

- ✓ *ricostruire l'identità degli istituti professionali (I.P.), superando, sia l'attuale "omologazione" agli istituti tecnici, soprattutto nel primo biennio, sia la*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca  
Ufficio legislativo

"omogeneizzazione" con l'impianto organizzativo dell'istruzione secondaria superiore, compresi i licei, sia la credenza popolare di un percorso di formazione di "serie B". A questo fine, l'identità degli I.P. andrebbe resa più rispondente agli indirizzi dell'UE in materia di sistemi V.E.T (*vocational education and training*) e adeguata, quindi, ad un moderno concetto di occupabilità, non riferito a singoli mestieri ma ad ampi ambiti professionale, al fine di facilitare un rapido accesso dei giovani al mondo del lavoro.

- ✓ **potenziare i laboratori per apprendere**, cogliendo tutte le opportunità offerte dalle risorse del PON e delle misure per l'innovazione tecnologica. Le poche esperienze di training center esistenti nel Paese (vedi progetto Desi Ducati Lamborghini) possono essere implementate con le suddette risorse dedicate (progetti PON per i laboratori professionalizzanti, progetti PNSD per i laboratori territoriali per l'occupabilità), al fine di creare laboratori attrezzati nelle scuole, aperti agli apprendisti delle piccole e medie aziende che non possiedono spazi e strutture adeguate al loro interno. L'esperienza dell'Istituto professionale di una scuola tedesca (partner dell'IIS "Alberghetti" Imola) è esemplificativa: nell'istituto sono stati realizzati laboratori meccanici di diverso livello, dalle procedure base alle più complesse, laboratori ai quali accedono le piccole e medie aziende del territorio, prive di training center adeguati al loro interno, per formare i propri apprendisti iscritti alla formazione duale.<sup>3</sup>
- ✓ **riarticolare l'ordinamento degli istituti professionali**, ispirandosi all'assetto organizzativo e didattico dei percorsi per l'istruzione degli adulti, previsto dal D.P.R. n. 263/2012 (offerta formativa per livelli di apprendimento e periodi didattici, patto formativo individuale, anche con il riconoscimento dei saperi e delle competenze comunque acquisite dagli studenti, spazi per la personalizzazione dei percorsi, anche in relazione alla durata delle lezioni, stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni, percorsi mirati all'integrazione linguistica degli stranieri, centralità, soprattutto nei primi livelli, delle competenze necessarie per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, modalità di valutazione e certificazione correlate al patto formativo individuale, spazi per l'apprendimento e-learning....);
- ✓ **ragionare in termini di superamento del doppio regime di sussidiarietà (integrativa e complementare<sup>4</sup>)**, con "un occhio" al citato testo di riforma costituzionale. Tale

<sup>3</sup> Anche le Indicazioni Nazionali per il curriculum del 2012 suggeriscono una revisione dell'offerta formativa delle scuole, la quale, con riferimento alla scuola professionale, dovrebbe rendere centrale la "cultura laboratoriale" intesa come prassi didattica, atteggiamento quotidiano e costante, "Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio" Ciò, significa anche "favorire l'operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio come risorsa per l'apprendimento".

<sup>4</sup> **Sussidiarietà integrativa**: si intende la possibilità, per gli studenti iscritti ai corsi quinquennali riformati degli Istituti professionali (IP), di acquisire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca  
Ufficio legislativo

sistema si è rivelato, infatti, insufficiente ad esprimere la potenzialità dell'ordinamento della leFP nell'ambito degli Istituti Professionali, per motivi riconducibili innanzitutto ai vincoli organizzativi ed ordinamentali. Il passaggio della leFP a livello di competenza statale nella prossima revisione costituzionale potrebbe rappresentare, quindi, un'occasione per superare gli attuali limiti del sistema leFP, mantenendo e sviluppando la sua esperienza di successo<sup>5</sup>;

- ✓ **articolare ulteriormente il secondo biennio degli I.P.**, soprattutto per favorire il raccordo e i passaggi ai/dai percorsi di leFP, resi oggi difficili dalla rigidità dell'impianto ordinamentale e organizzativo dei quinquenni degli I.P.;
- ✓ **ripensare i vigenti ordinamenti**, anche in relazione alle innovazioni introdotte dal Jobs Act per far radicare progressivamente il "dual system" in Italia (come già avviene per l'apprendistato). Il modello della formazione duale sarebbe la vera prospettiva per gli Istituti professionali: pur con le differenze strutturali di un sistema italiano fondamentalmente diverso da quello della scuola tedesca, ad esempio, andrebbero implementate tutte le strategie possibili per collegare maggiormente l'apprendimento scolastico all'orientamento al lavoro. L'alternanza di periodi di studio all'interno della struttura formativa, con l'applicazione concreta di quanto appreso, diventa un moltiplicatore di esperienza e un acceleratore di competenza, realizzando un ciclo virtuoso tra teoria, progettazione, simulazione in laboratorio, realizzazione del prodotto e di nuovo riflessione teorica, analisi dell'errore, riprogettazione. Tale metodo potrebbe contribuire a ridurre drasticamente la dispersione e a svolgere un'importante azione formativa e professionalizzante. Inoltre, lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale, basato sul modello della formazione duale, dovrebbe guardare anche al consolidamento e allo sviluppo del livello terziario professionalizzante rappresentato dal sistema dell'istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- ✓ **rivedere i criteri di selezione dei docenti per portare gli insegnanti migliori negli istituti professionali anche attraverso sistemi di incentivazione. A tal fine:**
  - ipotizzare un intervento a livello normativo e contrattuale che consenta l'attribuzione di un punteggio maggiorato agli insegnanti che garantiscono una permanenza prolungata nella sede (come fu previsto, a suo tempo, per il servizio nelle scuole di montagna o delle isole minori). Ciò potrebbe consentire di assicurare

---

**Sussidiarietà complementare:** gli allievi iscritti agli IP possono conseguire i titoli di qualifica e/o diploma professionale di IFP, di competenza regionale, presso apposite classi attivate negli istituti professionali statali.

<sup>5</sup> Le indagini sulla leFP evidenziano come la filiera giochi un ruolo importante nel programma del sistema educativo italiano, prima di tutto per quantità: oltre 316.000 iscritti, una crescita del 52% rispetto al 2010-2012. Anche gli esiti occupazionali, pur in periodo di crisi del lavoro, risultano significativi, soprattutto per i CFP accreditati: il 50% dei qualificati trova lavoro in tempi brevi (il 55% dei qualificati dei CFP accreditati con punte sopra il 60% nel Nord; il 38% dei qualificati negli Istituti Professionali). Elevata è la soddisfazione di studenti, famiglie, imprese (Fonte: Isfol, *Gli esiti formativi e occupazionali dei percorsi triennali, 2011*)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca  
Ufficio legislativo

- una permanenza maggiore, e una continuità effettiva, sulle sedi degli Istituti professionali;
- ripensare l'organizzazione delle loro cattedre e delle stesse classi di concorso, oggi spesso poco pertinenti rispetto ai risultati di apprendimento attesi dagli studenti degli I.P.;
  - formare i docenti alle metodologie didattiche innovative;
  - Valutare di utilizzare l'organico funzionale nella logica della laboratorialità e del rapporto con le imprese, anche valorizzando l'alternanza rafforzata e l'apprendistato duale;
- ✓ **semplificare i piani di studio**, oggi caratterizzati da 14 diverse discipline, per renderli sostenibili per gli studenti. In tale ottica, sarebbe indispensabile la riduzione delle discipline nel biennio, con eventuale accorpamento per aree o assi disciplinari e una rimodulazione dei programmi, puntando su competenze chiave (la comprensione, il problem solving, la comunicazione in lingua madre e in inglese) e sulle soft skill (capacità di lavorare in gruppo, avere iniziativa e spirito di imprenditorialità), competenze che vengono sempre più richieste dal mondo del lavoro anche ai profili di livello base. Di conseguenza, occorrerebbe prevedere una diminuzione delle ore di curriculum delle discipline di carattere generale per puntare ad un rafforzamento delle discipline specialistiche e, soprattutto, delle ore di laboratorio (16-20 ore settimanali, qualora si renda possibile pensare ad un incremento di dotazione organica);
- ✓ **ripensare l'organizzazione degli esami di Stato degli I.P.** per renderla rispondente a modelli organizzativi fortemente personalizzati basati sul patto formativo individuale<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Verificare la possibilità di una diversa organizzazione degli Esami di Stato nell'ambito dell'attuazione del principio di delega di cui alla lett. i) ("valutazione").



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca  
Ufficio legislativo*

• **Il principio di delega**

*181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:*

*(...omissis...)*

*d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:*

- 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;*
- 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.*